

# **Comune di Tricesimo**

**Provincia di Udine**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL BONUS BEBE'**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE 38 DEL 27.11.2014

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione alla politica dell'Amministrazione Comunale di Tricesimo, che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze dei propri membri, i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, anche in ragione del numero di figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei contributi a tantum denominati "Bonus bebè", correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2014.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
  - nucleo familiare: il nucleo come definito ai sensi della normativa vigente in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ;
  - primo figlio: il figlio nel cui nucleo familiare di appartenenza non risultino presenti, alla data della sua nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;
  - figlio successivo al primo: il figlio nato o adottato successivamente al primo figlio;
  - quarto figlio: il figlio nato o adottato successivamente al terzo figlio;
  - figli gemelli: i figli , qualora la nascita sia avvenuta con le modalità del parto gemellare, o i figli adottivi, anche se non fratelli, qualora siano stati adottati contemporaneamente, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti nel cui nucleo familiare di appartenenza risultino o meno presenti, alla data della nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;
  - adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

### **Art. 3 - Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda**

1. I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di bonus possono essere:
  - a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
  - b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
  - c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
  - d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la responsabilità genitoriale, questo unico genitore;
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.
3. La domanda può essere presentata da un solo genitore.

### **Art. 4 - Requisiti**

1. Il bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della nascita di un figlio o dell'adozione di un minore, avvenuta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014.
2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di presentazione della domanda, le seguenti condizioni:
  - a) avere la cittadinanza italiana, o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché sia munito di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.lgs 186/2008 e successive modifiche. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto la domanda di bonus è ammissibile qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune prima della liquidazione del bonus procederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura, invitando il richiedente alla presentazione del documento;

- b) essere residente, da almeno 2 (due) anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio regionale;
- c) essere residente da almeno mesi 12 (dodici) nel territorio del Comune di Tricesimo.

#### **Art. 5 - Limiti di reddito**

1. Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore, per la cui nascita o adozione è richiesto il bonus, è valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. L'ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
3. L'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di bonus.
4. A partire dalla nascita o adozione del quarto figlio non è fissato alcun limite di reddito, pertanto, il contributo verrà concesso a prescindere dalla situazione reddituale della famiglia di cui fa parte il minore.

#### **Art. 6 - Importo del bonus**

1. L'importo del bonus è differenziato a seconda che il minore per la cui nascita o adozione sia richiesto il beneficio sia primo figlio, figlio successivo al primo o nato da parto gemellare.
2. Per l'anno 2014:
  - a) nel caso di nascita o adozione di un primo figlio è concesso un bonus di euro 500,00 (cinquecento/00);
  - b) nel caso di nascita o adozione di un figlio successivo al primo è concesso un bonus di euro 800,00 (ottocento/00);
  - c) nel caso di nascita o adozione di figli gemelli, è concesso un bonus di euro 800,00 (ottocento/00) a figlio.

#### **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet del Comune. Le domande debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 28.02.2015.
3. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, gli stati e le qualità personali possedute dai richiedenti, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e da un'attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione, da cui risulti il rispetto dei limiti di reddito indicati dall'articolo 5. Nel caso in cui la domanda faccia riferimento alla nascita o all'adozione del quarto figlio o ad esso successivo, non è richiesta la presentazione dell'attestazione ISEE del nucleo familiare, così come previsto dall'art. 5 comma 4.

#### **Art. 8 - Cumulabilità**

1. Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno della natalità e maternità.

#### **Art. 9 - Verifiche**

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata mediante confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e

delle Finanze. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

#### **Art. 10 - Clausola di salvaguardia**

1. L'Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie impegnate con le disponibilità di Bilancio. Nel caso di esaurimento delle stesse, l'importo dei bonus di cui all'articolo 6, sarà rideterminato proporzionalmente al fine di procedere all'accoglimento di tutte le domande ammissibili.

#### **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.